



Rete Ferroviaria Italiana

09/12/2005

RFI-DTC\

A0011\P\2005\0001944

Direzione Tecnica
il Direttore

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario
Via Caraci, 36 00157 Roma

IMPRESE FERROVIARIE Loro sedi
(secondo indirizzo)

ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO
Rep. Coordinamento e Supporti Generali
Uff. Movimenti e Trasporti
V.le Castro Pretorio, 123 00185 Roma

RETE FERROVIARIA ITALIANA Roma
Sig. Amministratore Delegato

RETE FERROVIARIA ITALIANA Loro sedi
(secondo indirizzo)

OGGETTO: Trasmissione della Disposizione n° 82 del 7/12/2005 recante "Controlli dell'idoneità fisica a seguito di assenze del personale impiegato in attività connesse alla sicurezza dell'esercizio ferroviario"

L'entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n° 188, impone, fra gli altri obblighi, alle imprese ferroviarie e alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie operanti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale i servizi di trasporto di merci e di persone – nonché a qualsiasi altro soggetto la cui attività interferisca con l'esercizio ferroviario e la circolazione dei treni, ivi comprese le strutture di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – l'osservanza delle disposizioni e prescrizioni del gestore dell'infrastruttura in materia.

In conformità a quanto sopra, si trasmette la Disposizione in oggetto concernente:

"Controlli dell'idoneità fisica a seguito di assenze del personale impiegato in attività connesse alla sicurezza dell'esercizio ferroviario".

La Direzione Sanità, sulla base dell'esperienza acquisita, ha sostenuto che:

1. la durata temporale del periodo di assenza continuativa dal lavoro per malattia, in esito alla quale il datore di lavoro deve avviare il lavoratore al controllo della persistenza dei requisiti fisici di idoneità, fosse ridotta a 20 giorni di assenza continuativa in luogo degli attuali 30 giorni;
2. le norme su tali controlli venisse esteso anche al personale dipendente dalle Imprese Ferroviarie che analogamente svolgono attività di esercizio.

Con la presente disposizione, si accolgono tali sollecitazioni e si estende l'obbligo dell'invio a visita di revisione anche nei confronti di quei dipendenti, impegnati in attività di sicurezza, che si assentino dal servizio per ragioni diverse dalla malattia ed infortunio per periodi superiori alle 180 giornate continuative.

Si invitano le Strutture in indirizzo a voler confermare il ricevimento della presente restituendo l'allegato modello prestampato.

Michele Elia

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs. n. 188/2003

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Capitale Sociale: Euro 26.756.202.833,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 - P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300